

N. 101/2025 R.G.



TRIBUNALE DI CREMONA

Il giudice delegato dott.ssa Giulia Zoncheddu,

letti gli atti e i documenti di causa;

premesso che con ricorso dell'1.12.2025 la ricorrente sig.ra Ilaria Ronchi (C.F. RNCLRI88L62B898N), nata a Casalmaggiore (CR) il 22.7.1988 e residente a Solarolo Rainerio (CR) in via Amati n. 6, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato minore, di dichiarare aperta la procedura con decreto e di disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; verificato che sussistono i presupposti per l'apertura del concordato minore atteso che:

- la sig.ra Ronchi è un'imprenditrice, titolare della ditta individuale ARTESTETICA DI RONCHI ILARIA con sede legale in Cingia de Botti (CR) via XXIV Aprile n. 11 (P. IVA 01784230193) e l'esposizione debitoria è relativa alla sua attività professionale, di talché risulta soddisfatto il requisito soggettivo di cui all'art. 74 c. 1 CCII;
- la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento per un passivo complessivo di € 130.059,60;
- non sussiste alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII;
- la relazione particolareggiata dell'OCC, avv. Elisa Boschioli, indica le cause dell'indebitamento della ricorrente e le ragioni per cui ella è incapace di adempiere le obbligazioni contratte, restituisce un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione presentata dalla debitrice, sulla fattibilità della proposta concordataria e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché indica i presumibili costi della procedura;

osservato che sussistono i presupposti per la concessione delle misure protettive, richieste dalla sig.ra Ronchi, atteso che le azioni esecutive promosse dai creditori comprometterebbero irreversibilmente la fattibilità del piano concordatario e altererebbero la *par condicio creditorum*;

ritenuto opportuno, vista la sospensione delle azioni esecutive individuali ed ai fini di tutelare l'interesse delle parti, nominare quale commissario giudiziale l'avv. Elisa Boschioli che, in qualità di OCC, già conosce la situazione della ricorrente;

visto l'art. 78 CCII

p.q.m.

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore in favore della sig.ra Ilaria Ronchi;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento mediante inserimento in apposita area del sito web e nel registro delle imprese;

NOMINA come commissario giudiziale l'avv. Elisa Boschioli, già OCC, disponendo che quest'ultima provveda alla comunicazione del presente decreto e della proposta di concordato a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato;

ASSEGNA ai creditori termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale far pervenire, tramite pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e che per lo stesso periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

FISSA l'udienza del **5.3.2026 ore 12.30** per la verifica dell'esito del voto dei creditori e per l'eventuale omologazione del concordato minore.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Cremona, 24 dicembre 2025

Il giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu